

***Riunione del Comitato Direttivo Centrale dell'Anm***

***12 - 13 marzo 2022***

***Relazione introduttiva del Segretario Generale Salvatore Casciaro***

1. Si annuncia una riforma focalizzata sul perseguimento dei target del Recovery Fund. Nessuna attenzione per la qualità della giurisdizione che pure, insieme all'indipendenza del giudice e ai tempi di definizione dei processi, è tenuta in grande considerazione dall'Europa: basti dire che il più recente 2021 EU Justice Scoreboard indica tre parametri essenziali di un sistema giudiziario: efficiency, quality, independence. Gli effetti di questo disegno riformatore non saranno, purtroppo, circoscritti al limitato orizzonte temporale del PNRR e accompagneranno i cittadini per molti anni.

2. Quali i rischi maggiori? La verticalizzazione degli uffici con l'accentramento dei poteri in capo ai dirigenti, a scapito dell'indipendenza interna dei singoli magistrati e delle attuali prerogative del CSM. Il dirigente potrà anzitutto riorganizzare, e direttamente attribuire, incarichi e funzioni di coordinamento il cui numero sarà enormemente dilatato per effetto della soppressione di posti semi-direttivi (emendamento all'art. 1 comma 1 lett- a, AC 2681); potrà stilare graduatorie delle capacità organizzative dei singoli magistrati del suo Ufficio sulla base del raggiungimento dei "risultati attesi" (emendamento all'art. 11), da lui autonomamente predeterminati.

Chi non riuscirà ad adeguarsi al "numeretto" assegnato dal dirigente dell'Ufficio ne riceverà un contraccolpo che si rifletterà non solo sul giudizio afferente alla capacità organizzativa ex art. 11 d. lgs. n. 160/2006 (emendamento all'art. 3, comma 1 lett. b-bis) e alla laboriosità del magistrato (emendamento all'art. 3, comma 1 lett. b-ter), ma anche, plausibilmente, sul versante disciplinare per l'inottemperanza alle "direttive" ricevute (emendamento all'art. 9, che va a inserire

tra gli illeciti disciplinari la trasgressione alle “direttive”). L’ordine di scuderia è di emettere rapidamente -sotto comminatoria, in difetto, di sanzioni- i provvedimenti giurisdizionali, e poco importa se siano essi frutto, o meno, di adeguata ponderazione.

3. Ne è ulteriore riprova la soppressione dei “carichi esigibili” (emendamento all’art. 11). Non sarà più fissato su tutto il territorio nazionale un limite massimo di produttività per preservare l’essenziale parametro della qualità della giurisdizione; ora, con l’emendamento del Governo, la produttività potrà ampiamente diversificarsi a seconda delle latitudini geografiche. Chi avrà la ventura di prestare servizio in Uffici sottodimensionati come organico o con rilevanti scoperture sarà tenuto ad adottare un numero di provvedimenti ben più consistente rispetto a coloro che operano in uffici a pieno organico. L’allontanamento dalle sedi disagiate, già in atto, si aggraverà.

4. Per il magistrato in valutazione, si deciderà d’ora innanzi l’acquisizione a campione “dell’esito degli affari nelle successive fasi o gradi del procedimento o del giudizio” (emendamento all’art. 3 lett. b-quinquies). Messaggio sbagliato e rischioso, che suona come pressante invito al conformismo giudiziario: attenti voi pm a esercitare l’azione penale o voi giudici a discostarvi dal precedente autorevole del giudice “superiore”, perché potreste ricevere una valutazione negativa sul piano professionale! Non più la ricerca dell’anomalia del dato statistico, come nell’attuale assetto ordinamentale, ma la sottolineatura, secondo un’errata concezione piramidale della giurisdizione, dell’esigenza di una verifica dell’andamento del processo nelle diverse fasi e gradi di giudizio. Quasi dimenticando, in tal modo, che la verità processuale emerge dal confronto dialettico e si coglie all’esito di un percorso faticoso costruito nel contraddittorio delle parti.

5. Una torsione iper-produttivistica della giustizia, alimentata dalla speranza, temo illusoria, dell’esistenza di un fattore moltiplicatore sulle definizioni processuali determinato dall’Ufficio per il Processo (UPP), i cui

auspicabili effetti positivi faticheranno ad allinearsi alle elevate aspettative del Governo. Un cambio netto di impostazione, un forte input manageriale che mira a realizzare una rigida gerarchizzazione degli uffici, non solo requirenti ma anche giudicanti, che non è in sintonia con il principio costituzionale (articolo 107) secondo cui i magistrati “si distinguono fra loro solo per diversità di funzioni”.

6. Altre proposte emendative suscitano gravi perplessità. Penso in particolare alla modifica dell’art. 2 della legge sulle guarentigie della magistratura (r.d. lgs. n. 511/1946) con la soppressione, in virtù dell’emendamento all’art. 8 dell’AC 2681, delle parole “per qualsiasi causa indipendente da loro colpa”. Il trasferimento per incompatibilità funzionale o ambientale non sarà d’ora innanzi più istituto residuale, consentito in presenza di condotte oggettive e incolpevoli del magistrato, ma diverrà strumento di assai lata (e incontrollata) applicazione, atto a consentire l’immediato trasferimento, a dispetto del principio di inamovibilità del magistrato e senza le garanzie proprie del disciplinare, anche di coloro che condurranno, nell’interesse dei cittadini, inchieste scomode o sgradite.

7. Estremamente critico è anche il giudizio sul diritto di voto nei CC.GG. degli avvocati che continueranno, tuttavia, a esercitare la professione nelle aule di giustizia ove presta servizio il magistrato su cui formuleranno indicazione di voto (emendamento all’art. 3 comma 1 lett. a). Un aspetto, su cui questo Cdc si è più volte pronunciato negativamente, e peraltro oggetto di quesito referendario.

8. Viene adottata, allineandosi all’impostazione dei promotori di altro quesito referendario, una sempre più marcata separazione delle funzioni. I passaggi saranno d’ora in poi limitati soltanto a due: un intervento (a ben vedere) privo di valore pratico (attualmente l’1-2% dei magistrati transitano da una funzione all’altra) che mira a colpire quella comune cultura della giurisdizione affermata nel Titolo IV della nostra Costituzione.

9. Il reticolo di proposte si completa con una drastica disciplina sulle “porte girevoli” e, in genere, sugli incarichi di staff dei magistrati dentro e fuori i ministeri (emendamenti agli artt. 15, 16 e 19), disciplina che tradisce a mio avviso

un'impostazione pregiudizialmente ostile. Non ci si limita a stabilire - come l'ANM ha chiesto con forza, e a più riprese - stringenti limiti geografici e funzionali per il ricollocamento in ruolo dopo il mandato elettivo, ma si prevede, all'esito dello stesso, che il magistrato abbandoni il "suo posto di lavoro" e si trasformi in dirigente amministrativo, ciò anche a rischio di tratteggiare una disciplina dissonante con l'art. 51 della Costituzione.

10. Deludente, a mio avviso, anche l'intervento in tema di nomine consiliari. Nessun criterio di "pesatura" degli incarichi ricoperti, nessuna verifica in concreto dei risultati ottenuti; perdurante svalutazione dell'esperienza nella giurisdizione non ritenuta indicativa di doti, anche organizzative, del magistrato, desunte invece da elementi che resteranno elastici e incerti, comunque non adeguati ad attingere a una soglia di pur minima prevedibilità delle decisioni consiliari, elemento (questo) essenziale per aprire una stagione di vero cambiamento.

11. La Gec, sentita in Commissione giustizia della Camera dei deputati il 1° marzo, ha espresso per le esposte ragioni, e sulla scorta dei pareri delle competenti Commissioni permanenti di studio, che qui ringrazio, la sua posizione di ferma contrarietà a tale complessivo impianto, lesivo delle garanzie di indipendenza della Magistratura e dannoso per i cittadini.

12. Come Comitato inter-magistrature, siamo stati sentiti anche in Commissione 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite del Senato sulla riforma della giustizia tributaria. Sul punto non mi soffermo, meglio potrà dirvi il collega Aldo Morgigni che ha partecipato a nome dell'ANM all'audizione.

13. Segnalo che procede lo sforzo organizzativo del congresso nazionale. Abbiamo indicato la data (10-12 giugno), selezionato la sede (TH Roma Carpegna in via Aurelia), scelto il logo congressuale, ed iniziato, da ultimo, a strutturare le sessioni all'interno delle tre macro-aree tematiche: 1. Qualità ed efficienza della giurisdizione, con i temi sull'ufficio del processo; 2. Magistratura e organizzazione, con i temi legati alle riforme ordinamentali; 3.

Magistratura e società, con i temi afferenti a sicurezza sul lavoro, carcere, devianze, cyberbullismo ecc..

14. Chiudo con un breve report sulle problematiche della mailing list ANM. Non si sono risolti i disagi legati alla omessa consegna dei messaggi presso le caselle @giustizia. Un blocco che dipende, come sapete, dall'ingresso in blacklisting dei messaggi transitati dal server di posta giustizia e provenienti dall'indirizzo mail istituzionale dei singoli soci. Oltre ad adoperarci (purtroppo senza l'esito sperato) con la Direzione Generale per i Sistemi informativi automatizzati (DGSIA) per rimuovere l'inconveniente, abbiamo inviato più volte newsletter agli iscritti alla mailing list chiedendo, nell'immediato, di fornire un indirizzo di posta elettronica diverso da quello @giustizia e, al contempo, accelerato l'iter di realizzazione del progetto ANM@comunica, l'innovativa infrastruttura che - entro la prima decade di aprile - sarà in grado finalmente di partire rendendoci autonomi sul piano della comunicazione interna.

Grazie e buon lavoro!

(Salvatore Casciaro)